

INDENNIZZO

IN FAVORE DELLE VITTIME

DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI

E LE MODIFICHE APPORTATE DALLA

LEGGE DI BILANCIO 2019-2021

Avv.ta Caterina Biafora

PREMESSA E CENNI STORICI

La Legge n. 145/2018 -denominata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”- pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 n. 302, dai **commi 593 a 596 dell’art. 1** ha modificato le previsioni relative all'**indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti**, previsto nella **Legge n. 122/2016**.

Nell’esaminare le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio, verranno tratteggiate, seppur nelle linee essenziali, le varie vicende giuridiche che hanno coinvolto l’indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, muovendo dalla genesi della stessa.

Va osservato, infatti, che dal punto di vista diacronico, sin dagli anni sessanta alcuni Stati europei iniziarono a prevedere delle forme di risarcimento sussidiario alle vittime di reato, tant’è vero che, in base alle sollecitazioni degli

Stati più evoluti, nel 1988 entrò in vigore la **Convenzione relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti**¹, promossa dal Consiglio d'Europa.

Un altro momento normativo estremamente importante che probabilmente ha dato vita ad un vero e proprio diritto europeo della vittima di reato è rappresentato dalla **Decisione quadro del 15 marzo 2001**² sulla posizione della vittima nel procedimento penale.

Nonostante questi due importanti interventi normativi, l'Italia ha dimostrato tutta la sua insensibilità e refrattarietà a certe tematiche, non avendo aderito né alla Convenzione del 1988, né alla Decisione quadro del 2001.

Se è pur vero che sin dagli anni '90 del secolo scorso sono stati elaborati meccanismi indennitari in Italia, è altrettanto vero che questi sono sempre stati estremamente farraginosi, frammentari, incompleti e non sempre congrui al fine specifico della tutela sottesa; infatti, erano destinati a risarcire solo le vittime di determinate categorie di reati, come la criminalità organizzata, il terrorismo, l'estorsione e l'usura con esclusione di delitti gravissimi quali ad esempio la violenza sessuale e l'omicidio.

L'Unione Europea, anche alla luce della Convenzione e della Decisione di cui sopra, sempre più attenta e sensibile, non solo alle questioni inerenti al mercato e al libero scambio, ma anche ai diritti delle persone, ha intrapreso un percorso, ancora in fase formativa, per garantire ai propri cittadini norme uniformi concernenti i diritti fondamentali.

¹ Per consultare la Convenzione in lingua italiana, si consulti il seguente *link*: <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090001680079753>

² La Decisione è consultabile in lingua italiana al seguente *link*: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001F0220&from=ES>

In tale dimensione, si inserisce propria la **Direttiva n. 2004/80/CE**, che prevede l'obbligo, per tutti gli Stati membri dell'UE, di dotarsi di meccanismi di un equo ed adeguato indennizzo per tutti i cittadini dell'Unione, vittime di un **reato intenzionale e violento**.

La premessa concettuale della Direttiva, suffragata altresì dal dato esperienziale ed empirico, è correlata alla non infrequente carenza -nelle aule di giustizia- di tutela risarcitoria delle vittime dei reati violenti, in quanto l'imputato sovente è impossidente o irreperibile, come noi giuristi specializzati in dette materie, purtroppo, constatiamo.

Segnatamente, il considerando n. 10 della Direttiva prevede che sono legittimate a chiedere **forme di risarcimento** le vittime di reato che

*“non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito”
(...) “indipendentemente dal luogo della Comunità europea in cui il reato è stato commesso” (considerando n. 6).*

L'Italia, tuttavia, pur avendo come termine finale per conformarsi alla Direttiva la data del 1 luglio 2005, non si era del tutto adeguata, creando un vero e proprio *vulnus* alle persone vittime di talune tipologie delittuose, dimostrando, inoltre, un grave ritardo giuridico e culturale rispetto ad altri ordinamenti.

Tale inosservanza ha determinato l'instaurazione di una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea, da cui è insorto il procedimento

innanzi alla Corte di Giustizia per la dichiarazione di inadempimento dell'Italia, per non aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 12 paragrafo 2 della Direttiva 2004/80/CE che impone a

Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.

La Corte di Giustizia, avendo acclarato la violazione del dispositivo normativo europolitano, ha così condannato l'Italia nel 2016 per non avere

“adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l'esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio” (causa C-601/14)³.

Non solo, ma a seguito di detta sentenza, vi sono state delle condanne da parte di alcuni Tribunali italiani, tra cui, pionieristicamente, il Tribunale di Torino.

³ Per consultare la fondamentale sentenza, si consulti il seguente *link*: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.462.01.0002.01.ITA

Con sentenza n. 3145/2010, infatti, il Tribunale di Torino ha accertato l'inadempimento dell'Italia per contrasto con la normativa eurounitaria, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento del danno nei confronti della vittima.

1.

DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E MODIFICHE DELLA LEGGE DI BILANCIO

In questa dimensione di criticità normativa, l'Italia, onde evitare di permanere nella sua inadempienza, ha dovuto emanare la già citata Legge n. 122/2016, denominata per l'appunto "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*", in cui all'art. 11, comma I, viene riconosciuto finalmente

“il diritto all'indennizzo spetta esclusivamente alle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona (ad esempio omicidio, maltrattamenti con lesioni, violenza sessuale etc.) e del reato di cui all'art. 603 bis c.p.⁴.

⁴ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

(intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro cd. caporalato) e, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581⁵ e 582⁶ (rispettivamente percosse e lesioni personali), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583⁷ del codice penale (esempio nel caso di

-
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

⁵ Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa [120], con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro [c. nav. 1151].

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [294, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 405, 507, 584, 610, 611, 614 4, 628, 629, 634, 635]

⁶ Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c. nav. 1151]. (4)

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa

⁷ La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.]

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso [c. nav. 1151]

indebolimento permanente di un organo, la perdita di un senso etc.)”

La Legge n. 122/2016 prevede al II comma, che l’indennizzo per le ipotesi di reato di cui al I comma

è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l’indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali

La nuova Legge di Bilancio, modificando il secondo comma della Legge n. 122/2016, ha lodevolmente esteso il meccanismo indennitario senza allegazioni mediche ed assistenziali anche per le **lesioni personali gravissime**.

In linea generale, quindi, oggi l’indennizzo per le vittime di reati violenti intenzionali che non trovano riparazione perché l’imputato non è solvibile, non è reperibile o non individuabile copre, dunque, solo **le spese mediche ed assistenziali** mentre, nei casi di violenza sessuale o di omicidio ed ora anche in presenza di lesioni personali gravissime l’indennizzo

*“è comunque elargito **anche in assenza** di spese mediche e assistenziali.”*

Le norme di cui in oggetto tutelano, conseguentemente, in maniera limitata la persona vittima di reato: se si esclude l'omicidio, la violenza sessuale e le lesioni gravissime, l'indennizzo viene riconosciuto solo per le spese mediche e assistenziali, non assumendo alcuna rilevanza un'eventuale invalidità, danni psicologici e materiali conseguenti alla violenza subita.

Come può, pertanto, l'indennizzo previsto ed integrato dalla nuova Legge di Bilancio essere ritenuto giusto ed adeguato alle vittime, così come imposto dall'art. 12 paragrafo 2 della Direttiva 2004/80/CE?

Si osserva, peraltro, che l'art. 12 della Legge n. 122/2016 prevede plurime condizioni per il riconoscimento dell'indennizzo **a seguito di reati** violenti che rendono l'istituto fruibile solo ad un numero relativamente esiguo di richiedenti.

Preliminarmente, la normativa pone, come requisito prodromico alla richiesta dell'indennizzo, un limite reddituale, come risultante dall'ultima dichiarazione, alquanto basso, che non deve essere superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che attualmente ammonta ad € **11.493,82**.

La legge di Bilancio, anziché migliorare il già precario ristoro delle vittime di reati violenti intenzionali sotto tale profilo, ha introdotto una precisazione restrittiva per cui

In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis.

Inoltre, prima della nuova Legge di Bilancio la Legge n. 122/2016 prevedeva addirittura l'esclusione dell'indennizzo a tutte le vittime che avessero percepito

“per il medesimo fatto di reato, somma da parte di soggetti pubblici o privati”.

In tale segmento normativo si inserisce la modifica migliorativa apportata dalla Legge di Bilancio con la sostituzione della lettera e) del comma 1 della Legge n. 122/2016.

In particolare è stato precisato

*«e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, **somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11**».*

La precisazione appare, dunque, imprescindibile per ragioni di giustizia ed equità.

Com'era strutturata la norma, prima della modifica *de qua*, infatti, anche un risarcimento esiguo e marginale poteva determinare una preclusione definitiva all'accesso dell'indennizzo.

Proprio in tale ottica, la Legge di Bilancio ha introdotto la lettera 2-bis del comma 1 dell'art. 12, prevedendo che:

“e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza”.

Si deve poi evidenziare come la Legge di Bilancio abbia previsto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di chi è stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente **al 30 giugno 2005** e prima della entrata in vigore della Legge n. **167 del 2017**, nonché la proroga dei termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della Legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale **sono prorogati fino al 30 settembre 2019**.

Sempre la Legge di Bilancio stabilisce che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1° agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo è quello di 60 giorni.

Tale estensione rappresenta un meritevole sforzo da parte dello Stato italiano di tutelare anche le vittime in un periodo antecedente alla normativa domestica pur nella vigenza della Direttiva europea.

Indicativa della complessa procedura di indennizzo e della difficoltà ad ottenere in tempi celeri il ristoro è la domanda di indennizzo, prevista dall'art. 13 della Legge n. 122/2016, i cui requisiti sono rimasti inalterati con l'entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio.

Essa, infatti, deve essere presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei numerosi seguenti atti e documenti:

1. copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
2. documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché

sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;

4. certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

La norma pone, peraltro, un termine perentorio a pena di decadenza per la richiesta dell'indennizzo: la vittima **dovrà presentare la richiesta**

“entro 60 giorni dalla sentenza definitiva o dal compimento dell'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita”,

salvo chiaramente il caso in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto.

Non si fatica ad immaginare le criticità del cittadino vittima che deve affrontare il predetto lungo *iter* burocratico malgrado una sentenza definitiva di condanna.

Ci si aspettava, pertanto, da parte del legislatore un alleggerimento di tale procedura che non vi è stato.

La legge di Bilancio ha apportato, tuttavia, una importantissima modifica all'art. 13 della Legge n. 122/2016 con l'introduzione del comma 2 *bis* che disciplina i requisiti della domanda di indennizzo.

Tale comma, infatti, da un lato, rende più analitica la lista di soggetti che possono avere diritto all'indennizzo in caso di morte della vittima, e da un lato,

tiene in considerazione le mutate situazioni sociali che spesso continuano ad essere ignorate, come ad esempio le relazioni di fatto.

In particolare, il **comma 2 bis** prevede che:

“In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto.

Al coniuge è equiparata la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto.

Ai fini dell’accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76”.

La legge di bilancio, lodevolmente, introduce tra i soggetti beneficiari dell’indennizzo anche le persone dello stesso unite civilmente e le persone conviventi di fatto, purché la convivenza sia perdurata per almeno tre anni antecedenti alla data del delitto.

Una riforma conforme allo spirito delle pari opportunità.

La legge di Bilancio, inoltre, ha provveduto finalmente a redimere il contrasto ed eliminare le arbitrarie esclusioni e le plurime ambiguità interpretative in caso di concorso di aventi diritti all'indennizzo che erano sorte per lacunosità dell'art. 11 della Legge n. 122/2016, aggiungendo il comma 2 *ter* statuendo che

“Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile”.

Un ulteriore requisito richiesto dalla Legge n. 122/2016 per accedere all'indennizzo di cui in parola, volto certamente ad “appesantire” la procedura indennitaria, e, purtroppo, non modificato dalla Legge di Bilancio del 2018, è quello di subordinare la richiesta solo dopo la conclusione di un'ennesima procedura giudiziaria civile.

La normativa italiana, infatti, non si limita a prevedere la mera assenza di patrimonio in capo all'imputato per attivare il meccanismo indennitario, ma esige che la vittima debba anche instaurare la fase esecutiva del procedimento nei confronti dell'autore di reato, sicché, solo in caso di esito negativo e di impossibilità di aggredire il patrimonio e i beni del condannato si potrà procedere con la richiesta al fondo.

Altra condizione richiesta dalla Legge n. 122/2016 con riferimento alla posizione soggettiva della vittima del reato è quella prevista dall'art. 12 –rimasto anch'esso intatto con la Legge di Bilancio- il quale richiede che la persona offesa non debba aver concorso, neppure nella versione colposa, al verificarsi del reato e

non deve essere stata condannata o sottoposta a procedimenti penali, in relazione a uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a)⁸, del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Perché la Legge di Bilancio che ha introdotto delle migliorie per adeguare lo Stato italiano inadempiente alla normativa europea in tema di risarcimento

⁸ Trattasi dei seguenti reati: 1) delitti di cui agli articoli 285 (**devastazione, saccheggio, strage**), 286 (**guerra civile**), 416-bis (**associazione di stampo mafioso**) e 422 del codice penale (**strage**), 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (**contrabbando**);

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575 (**omicidio**), 628, terzo comma, (**rapina**) 629, secondo comma, (**estorsione**) e 630 dello stesso codice penale (**sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione**).

[c.p. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630];

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (**associazioni di stampo mafioso**);

4) **delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale** per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma (**associazioni sovversive**) e 306, secondo comma, del codice penale (**banda armata**);

5) **delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo** escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (5);

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle **leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope**, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza (**associazione a delinquere**);

7-bis) dei delitti soprattutto di matrice sessuale previsti dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

delle vittime di reati violenti intenzionali non ha ritenuto di apportare delle modifiche a tale norma?

Il requisito del concorso della persona vittima di reato nella causazione dell'evento, a parere di chi scrive, risulta essere uno dei più controversi, in quanto estremamente elastico ed interpretabile e come tale potrebbe, pertanto, costituire un limite nell'accoglimento delle richieste di indennizzo.

Il mantenimento di tale requisito espone, infatti, all'elevato rischio di individuazione di inesistenti colpe nella condotta della vittima solo al fine di escluderla dall'indennizzo con evidente ingiusto danno alle vittime.

Alla luce di quanto sino ad ora esposto si può affermare che, dopo più di quattordici anni dalla emanazione della Direttiva europea, l'Italia non è ancora riuscita ad emanare una Legge che renda Giustizia a tutte le vittime di reati violenti e anche la Legge di Bilancio che ha portato alcuni correttivi, come l'estensione dell'alveo degli aventi diritto e la proroga di alcuni termini per presentare l'istanza, non sembra aver colto le richieste di equa e giusta riparazione provenienti dalle persone vittime di reato.

La Legge di Bilancio avrebbe potuto allargare i limiti reddituali dei richiedenti, che appaiono iniqui, poiché, come già detto, permetterà l'accesso al fondo a pochissime persone, potendo, peraltro, violare l'art. 3 della Carta Fondamentale perché la persona vittima di un reato violento potrà ricevere un indennizzo in base al dato reddituale particolarmente basso e che taglia fuori un'ampia fascia di persone, comunque, non abbienti.

3.

CONSIDERAZIONI FINALI

In conclusione, la Legge di Bilancio avrebbe potuto rappresentare un importante banco di prova per una modifica più coraggiosa dell'istituto di cui si discute: preso atto dell'assenza di scelte più radicali, come già accaduto nella storia italiana in riferimento alla condizione delle vittime di reati violenti, ci si auspica che l'Italia possa emanare in tempi congrui una nuova legge non strettamente vincolata a limiti reddituali e con una procedura più snella.

Non essendo stata prevista dalla Legge di Bilancio alcuna forma di anticipazione dell'indennizzo, la vittima, infatti, dovrà aspettare i tempi estremamente lunghi per il passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti del condannato ed attendere l'ulteriore decorrere di tempo per

“esperire infruttuosamente l'azione esecutiva...per ottenere il risarcimento del danno” (art. 12 comma 1 lett. b).

Quale giurista impegnata da anni in queste tematiche, ritengo che, in attesa di una Legge più giusta ed equa, le vittime di reati violenti, adendo i Tribunali ordinari, dovranno rappresentare il perdurante inadempimento dello Stato Italiano, fino a ricorrere alla la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo -suprema garante delle istanze di giustizia dei cittadini (e non solo) dell'Unione Europea- e sollevando questione di legittimità costituzionale quanto meno per violazione degli art. 3^o e

⁹ *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*

117¹⁰ della Costituzione dell'art. 12, lettera a) della Legge n. 122/2016 nella parte in cui esclude l'indennizzo alle vittime titolari *di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato.*

Non si può tollerare che in Italia nell'Era 4.0 le vittime di reati intenzionali violenti continuino a non essere adeguatamente tutelate, come avviene negli altri Stati europei.

¹⁰ *La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.*